



AREA DIRIGENZIALE 2
Ufficio Tributi

Allegato

alla Deliberazione di Giunta camerale

N° 27 del 11.04.2012

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

—•—

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54 e s.m.i, dal decreto legislativo 18.12.1997, n.472 e s.m.i e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, per quanto compatibili.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale, rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e s.m.i.
2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 e s.m.i, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile il versamento effettuato entro il mese dalla scadenza di cui all'art.2, comma 1, con i pagamento dell'interesse pari allo 0,40% del diritto o in caso di adesione corretta al ravvedimento.
2. Non è sanzionabile il versamento di quanto dovuto, effettuato a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e s.m.i.
La Camera, qualora accerti un versamento di sua competenza, che è stato effettuato a favore di altra Camera di Commercio, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata, chiedendole l'accrédito.
La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
3. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 12,00 o altro eventuale limite previsto da disposizioni di legge in materia. Resta fermo in capo alla Camera il diritto di esigere c/o i propri sportelli il diritto annuale, nella misura in cui risulta omesso, unitamente agli interessi e sanzione.
4. Nei casi di versamenti effettuati in misura inferiore al dovuto per un importo massimo di € 1 (uno), ma nei termini di pagamento, non si da luogo alla riscossione; in questo caso l'ufficio preposto provvede alla regolarizzazione della posizione.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare, con proprio atto amministrativo, uno o più funzionari cameralei cui delegare le attività di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.

3. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7,8 e 9.
4. Nei casi di versamento effettuato in misura inferiore al dovuto, ma entro i termini di pagamento di cui all'art. 8 del D.M. 11/05/2001 n. 359, o entro un mese dalla scadenza con il pagamento di interesse pari allo 0,40% del diritto, la sanzione del 30% sarà calcolata sull'importo del diritto annuale non ancora corrisposto.
5. Nei casi di versamento effettuato in misura inferiore al dovuto ma oltre i termini di pagamento di cui sopra, la sanzione del 30% sarà comunque calcolata sull'intero diritto annuale dovuto dall'impresa, mentre le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 7,8,9 si determinano sulla quota di diritto omesso.

Articolo 7 Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 30%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

DANNO FINANZIARIO PER LA CCIAA	GRAVITA' VIOLAZIONE ex comma 3, art. 4 D.M. 54/05 e comma 1-2 art.7 D.Lgs 472/97
Fino a 200	5%
Da € 201	10%
Da € 501	15%
Da € 1001	20%
Oltre € 5.000	30%

Articolo 8 Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. L'importo della sanzione originaria, così come determinata ai sensi del precedente articolo 6 può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 20% nel caso in cui il trasgressore abbia eseguito spontaneamente il pagamento del solo diritto annuale per intero, entro e non oltre 2 anni dalla scadenza del ravvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005 e s.m.i.- La riduzione della sanzione è determinata d'ufficio in relazione al tempo in cui il trasgressore provvede al pagamento spontaneo, sulla base dei seguenti criteri:

Versamento del diritto effettuato entro 1 anno dalla scadenza del ravvedimento	-20%
Versamento del diritto effettuato oltre 1 anno dal ravvedimento e fino a 2 anni dalla scadenza del ravvedimento	-10%

2. La sanzione è ridotta nella misura del 30%, qualora il trasgressore dimostri alla Camera di commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività);
3. La Camera può, altresì, concedere la riduzione della sanzione nella misura del 30% a seguito di fattori di crisi, riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore

economico di riferimento, determinati da eventi di carattere straordinario, quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali sempre rilevati da organismi pubblici.

Articolo 9

Violazioni continue

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, commi 5-6 e 7 del decreto legislativo n. 472/1997 e s.m. ed i. , chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi di imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è soggetto al pagamento di una sanzione base - determinata per la prima annualità ai sensi dei precedenti articoli 6,7,8 - aumentata:
 - Del 50% se le violazioni riguardano due annualità;
 - Del 100% se le violazioni riguardano tre annualità
 - Del 200% se le violazioni riguardano quattro annualità;
 - Del 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità;

La sanzione base così definita diventa unica.

2. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può, comunque, essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
3. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica dell'atto di irrogazione.

Articolo 10

Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta:
 - a. al 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005 (entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte), in alternativa al pagamento dell'interesse dello 0,40 % di cui al comma 4 dell'art. 6 del presente Regolamento, secondo le indicazioni fornite dalla circolare ministeriale n. 3587/C del 20.06.2005;
 - b. al 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005 (giusta interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 62417 del 30.12.2008 con la quale ha chiarito che la riduzione della percentuale della sanzione dal 6% al 3% disposta dall'art. 16 del D.L. 185/08, convertito in Legge n. 2/2009, non ha automatico effetto di modifica del comma 1 dell'art. 6 del D.M. 54/2005).
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Il termine “ contestualmente” deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.

Articolo 11
Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale vengono irrogate mediante atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
2. L'atto di irrogazione, completo dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati ai seguenti soggetti:
 - titolare dell'impresa individuale;
 - ai soci amministratori delle società in nome collettivo;
 - ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice e per azioni;
 - alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
 - agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi;
 - al liquidatore nel caso di società in liquidazione.

Articolo 12
Riscossione della sanzione

1. Il tributo camerale e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione ed interesse, anche nel caso di ravvedimento operoso, è ordinariamente pagato con modello F24.
2. In caso di iscrizione diretta a Ruolo non si può più procedere a versamenti con modello F24 ma solo pagare la relativa cartella esattoriale all'Agente di riscossione competente.
3. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli in caso di avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 472/97, o alla data di effettivo pagamento in caso di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17 c. 1 del D. Lgs. 472/97;
4. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
5. Le spese di notifica degli atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 13
Rateazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere la rateazione delle somme dovute a titolo di diritto annuale, interessi legali e sanzioni per le quali non sia stato emesso apposito ruolo esattoriale su richiesta motivata dell'interessato ed in casi eccezionali di oggettiva difficoltà ad effettuare il pagamento in un'unica soluzione, in un numero massimo di dieci rate mensili. La dilazione di pagamento è comunque concessa per importi derivanti da omissioni di più annualità e comunque non inferiori ad €1.000,00.
2. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente mediante idonea documentazione che sarà valutata ad insindacabile giudizio del dirigente competente.
4. La Camera di Commercio entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione,

comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa che deve essere supportata da apposita formale valutazione del dirigente, ai sensi del comma precedente.

5. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 14

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
2. I termini per la presentazione di deduzione e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione dal 1 luglio al 31 agosto.

Articolo 15

Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.

5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 16
Decadenza e prescrizione

1. L'atto di irrogazione di cui al precedente articolo 11, comma 1, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/73.

Articolo 17
Definizione agevolata

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica in alcun caso la *Definizione Agevolata* di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2 del D.Lgs 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 18
Pubblicità, entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento che sostituisce quello approvato con delibera di Giunta n. 160 del 17.11.2005, sarà pubblicato all'albo camerale e sul sito Internet della Camera di Commercio di Cosenza, www.cs.camcom.it. Lo stesso entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dei Decreti del Ministero delle Attività Produttive n. 259 dell'11.05.2001 e s.m.i., n. 54 del 27.01.2005 e s.m.i. e, per quanto applicabili e richiamate dallo stesso D.M. 54/2005, le disposizioni del Decreto Legislativo n.472/97 e s.m.i.